



COMUNE DI BIANZANO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BIANZANO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 21/12/2023

CAPO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI	5
ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI	5
ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE	7
CAPO II	8
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA	8
ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO	8
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	9
CAPO III	10
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	10
ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	10
CAPO IV	10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	11

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	12
ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI.....	12
ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI	13
ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	14
ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	14
ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI.....	16
ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI	16
ARTICOLO 18 - DIFFUSIONI DEI DATI.....	17
ARTICOLO 19 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	17
CAPO V.....	18
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	18
ARTICOLO 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	18
ARTICOLO 21 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	18
CAPO VI.....	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ARTICOLO 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI	18
ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ.....	18
ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO.....	18
ALLEGATO 1.....	19
ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE	19
FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.....	20

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Bianzano (BG) mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Bianzano (BG) e collegato alla centrale operativa (server) della Polizia Locale di Ranzanico in qualità di Comune capofila del sistema di videosorveglianza associata tra i Comuni di Spinone al Lago, Bianzano, Gaverina Terme e Ranzanico.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 - *General Data Protection Regulation* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE il 4 maggio 2016) d'ora in poi GDPR e che abroga la direttiva 95/46/CE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 come novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
3. Per gli impianti destinati alla tutela della sicurezza urbana si rinvia inoltre alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa recepita con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. Ulteriori normative di riferimento sono:
 - Legge 7 marzo 1986. n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";
 - Legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 - Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana;
 - Legge 24 luglio 2008, n.125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
 - Legge 23 aprile 2009, n.38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);
 - Legge 18 aprile 2017, n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
 - D.P.R. 22 giugno 1999, n. 127 impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
5. Vengono inoltre osservati i principi di circolari e direttive ministeriali in materia di videosorveglianza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "**dato personale**", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b. per "**trattamento**", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. per "**titolare del trattamento**", il Comune di Bianzano (BG), nella persona del Sindaco *pro tempore* cui competono le decisioni in ordine alle e finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- d. per "**responsabile del trattamento**" ex art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- e. per "**amministratore di sistema**", figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alle quali è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- f. per "**responsabile interno**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali al quale il titolare stesso demanda alcune responsabilità previste nel presente regolamento;
- g. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare;
- h. per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- i. per "**profilazione**", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- j. "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- k. per "**archivio**", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- l. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- n. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per "**limitazione**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art.4 del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui *monitor* per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede della Polizia Locale del Comune di Ranzanico in qualità di Comune capofila, in locali debitamente realizzati.
2. Le finalità del suddetto impianto nello specifico sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - l'attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità in ambito comunale;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
 - la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;
 - l'acquisizione di prove da parte del Sindaco nella veste di Polizia Giudiziaria;
 - la protezione e l'incolumità degli individui;
 - sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, il sistema è finalizzato:

- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- alla vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

ARTICOLO 4 - DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - responsabilizzazione (*accountability*)
 - nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza);

- nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio della responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio della conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti (articolo 25 comma 1 del GDPR);
 - protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (articolo 25 comma 2 del GDPR).
2. Il Comune di Banzano (BG) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscano una costante applicazione e monitoraggio.
 3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite (limitazione delle finalità), registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti (minimizzazione dei dati e rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative (integrità e riservatezza). Il trattamento di dati personali avviene in modo lecito poiché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri, in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati (liceità). La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
 4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 6. La rilevazione delle immagini a fini statistici o promozionali-turistici, devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

7. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E FOTOGRAFIE

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza possono essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Le immagini possono essere conservate per un periodo superiore ai sette giorni nei seguenti casi:
 - a seguito di indagini svolte dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - a seguito dell'eventuale invio da parte di personale con qualifica di organo di polizia stradale (centrali operative) di contestazioni relative al Codice della Strada in ordine ai tempi di notifica del provvedimento sanzionatorio e dei tempi degli eventuali ricorsi amministrativi;
2. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

ARTICOLO 6 - FIGURE DEL TRATTAMENTO

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a sistemi di videosorveglianza è il Comune di Bianzano (BG), in persona del proprio Sindaco *pro tempore*.
2. Al Titolare compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

B. RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile interno del trattamento è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, (in seguito Responsabile interno) rilevati dal sistema di videosorveglianza. Il Responsabile è scelto con provvedimento motivato tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al profilo relativo alla sicurezza, riservatezza e tutela dei diritti dell'Interessato. I compiti affidati al Responsabile interno devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
2. Il Responsabile interno ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile interno procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla *privacy* e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile interno impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
5. Il Responsabile interno custodisce il supporto informatico (telefono) per la conservazione dei dati.

C. INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare o il Responsabile interno, designa e nomina per iscritto, con apposita lettera di incarico, gli incaricati, ai sensi dell'art dell'articolo dell'art 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti in servizio presso il Comune di Bianzano (BG) che per stato di servizio, specifiche attitudini, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia di riservatezza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile interno, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

D. RESPONSABILE ESTERNO EX ART 28 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

1. Le società incaricate dal Comune di Bianzano (BG) di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *hardware* e *software*, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e *software* di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016.
2. I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.
3. I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire al Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello *zoom* da parte dei Responsabili e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il Titolare e il Responsabile interno sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

CAPO III

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nell'Allegato 1. Tale impianto potrà essere eventualmente ampliato secondo gli sviluppi futuri del sistema. Le caratteristiche tecniche delle singole telecamere sono descritte nell'Allegato 1.

Il sistema è caratterizzato da:

- un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, con centrale operativa (server) posizionato presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Ranzanico, in qualità di ente capofila, attive 24 ore su 24, dalle quali gli operatori in servizio possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni
- un sistema *stand alone* costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito autonomamente dal Comune di Bianzano e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere. Il sistema **cosiddetto "foto trappola"** raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e consente unicamente foto o riprese video. Il sistema è installato a rotazione presso i siti dove si rende necessaria la sorveglianza al fine di prevenire/reprimere illeciti sia di carattere penale che amministrativo. La procedura di estrazione delle immagini dal dispositivo è la seguente: estrazione manuale dal dispositivo del materiale registrato da parte del Sindaco.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici come descritto nel citato all'Allegato 1.
3. Il Titolare si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti sul server dedicato all'interno presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Ranzanico (BG), in qualità di ente capofila e possono essere visualizzati da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede del Comune di Bianzano. In questa sede le immagini saranno visualizzate su *monitor* e potranno essere registrate su un supporto digitale.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei *monitor* non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.
6. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare anche la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali, è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.
7. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada). Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.
8. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.
9. Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile interno provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, allo stesso tempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare, salvo non sia in essere apposta convenzione.

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Bianzano (BG) lungo le strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L'informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile presso gli uffici comunali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Bianzano (BG) si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
6. In ogni caso il Titolare rende disponibile l'informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

ARTICOLO 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è stato adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
2. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA). Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sede della Polizia locale del Comune di Ranzanico. Il Comando competente di zona è ubicato in Ranzanico (BG) Piazza dei Caduti n.1; il locale è chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. Il server è ubicato in un locale apposito presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Ranzanico (BG) ed è chiuso al pubblico, possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati
5. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
6. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
7. L'accesso al sistema di videosorveglianza da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
8. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai *Server* dotati di *log* di accesso saranno conservati per la durata di sei mesi.
9. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 10 "Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia" il Responsabile interno provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
10. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
11. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
12. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.
13. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Il titolare e/o il Responsabile interno individuano diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni,

ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune Bianzano (BG), e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile interno o dal Titolare.
5. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico - Allegato 2), conservato presso il Comune di Bianzano, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali il Titolare assicura all'interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (art. 15 comma 1 del GDPR):

- a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) il periodo di conservazione dei dati personali oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;
- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del GDPR;
 - il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo può essere chiesto all'Interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare che dovrà provvedere in merito entro trenta (30) giorni, con proroga a novanta (90) giorni tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.
6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.
7. Il Responsabile esterno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.
8. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
9. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato può presentare istanza scritta Comune di Brianzo (BG) richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile interno o un incaricato sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione (prorogabili a novanta - 90 - giorni) e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Sono fatti salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi, e previsti dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e s.m.i. in tema di diritto di accesso civico semplice e di diritto di accesso civico generalizzato.

ARTICOLO 17 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Bianzano (BG) in favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria – in via esclusiva - per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 18 - DIFFUSIONI DEI DATI

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ARTICOLO 19 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. (Articolo 22 del GDPR).

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 20 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sindaco pro tempore del Comune di Bianzano (BG).

ARTICOLO 21 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 82 del GDPR e successive modificazioni e o integrazioni.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Bianzano (BG)

ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologia cablata e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso l'Ufficio della Polizia Locale del Comune di Ranzanico (BG).

POSIZIONE	TIPO	TRASMISSIONE	MARCA	DESCRIZIONE
Via della Chiesa c/o Comune	telecamera	Video	Telecamera HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali
Imbocco Via delle Fontane	telecamera	Video	Telecamera HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali
Strada Alta c/o Scuole	telecamera	Video	Telecamera HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali
Via Cimitero c/o campo sportivo	telecamera	Video	Telecamera Bullet linea 4	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali
Via delle Fontane c/o CDR	telecamera	Video	Telecamera HIKVISION DS-2CD2685FWD-IZS	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali
Il posizionamento sul territorio potrà variare di volta in volta a seconda delle esigenze	N. 4 fototrappole	Foto e video	Spyponit Flex-36 Trail	La descrizione tecnica dell'impianto è reperibile presso gli Uffici Comunali

ALLEGATO 2

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	